



COMUNE DI CASOLI (CH)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) TERRENI AGRICOLI E TERRENI NON COLTIVATI ANNO D'IMPOSTA 2014 Scadenza versamento in unica soluzione: 10.02.2015

Il Consiglio dei Ministri, in data 24/01/2015, ha approvato il Decreto Legge n.4 contenente misure urgenti in materia di esenzione IMU ridefinendo i parametri precedentemente fissati con il decreto interministeriale del 28/11/2014.

In particolare, il decreto stabilisce che l'esenzione dall'IMU si applica:

- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, **iscritti nella previdenza agricola**, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

L'esenzione si applica anche ai terreni di cui alla precedente lett.b) nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, **iscritti nella previdenza agricola**.

Il **Comune di Casoli** è classificato **Comune parzialmente montano** nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT e, pertanto:

Chi deve pagare – Devono pagare l'IMU i **possessori di terreni agricoli**, nonché di terreni non coltivati, che **non siano coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali** di cui all'art.1 del D.Lgs. 29.03.2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola o che **non abbiano concesso** i terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs. 29.03.2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola.

Il **10 febbraio 2015** scade il termine per il versamento, in unica soluzione, dell'IMU dovuta per l'anno 2014 per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati.

Come pagare – Il versamento dell'imposta può essere effettuato, indicando il codice catastale del Comune: **B985**, mediante:

- modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
- versamento su c/c p. n.1008857615, intestato a: "PAGAMENTO IMU". (I bollettini postali sono disponibili gratuitamente presso tutti gli uffici postali).

Il codice tributo da indicare nel modello F24 è: **3914**.

Calcolo – Al valore del reddito dominicale risultante in Catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, si applica il moltiplicatore 135. Alla base imponibile così ottenuta si applica l'aliquota del 4,6 per mille fissata con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 31.07.2014.

Per informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio tributi, sito in Via Frentana, n. 30 – Tel. 0872/9928221. Per il calcolo dell'IMU dovuta e la stampa del relativo Modello F24 è possibile utilizzare l'applicazione "CALCOLO IUC" - sottofunzione "CALCOLO IMU" - disponibile on line nella home page del sito istituzionale dell'Ente (www.casoli.gov.it).

Casoli, 27.01.2015



IL RESP. SETT. ECON. FINANZIARIO
(Dott.ssa Giuseppina VERNA)

